



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ai Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali
SEDE

Al Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione
del Capo Dipartimento
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione
del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
SEDE

OGGETTO: Cessione solidale del congedo ordinario – cd. “ferie solidali” (art. 21, Decreto Del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021 e art. 26, Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 121 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021) – Disposizioni applicative.

Come noto, con gli artt. 21 del D.P.R. 17 giugno 2022 n. 120 e 26 del D.P.R. 17 giugno 2022 n. 121 (di recepimento dell'accordo sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021), è stata data attuazione, anche per il personale del CNVVF, alla disciplina di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativa alla possibilità di cedere, a titolo gratuito, ad altro dipendente del Corpo, **indipendentemente dal ruolo o qualifica di appartenenza**, i riposi per festività soppresse ed i giorni di congedo maturati, **al fine di consentire l'assistenza dei figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti**.

In particolare, i commi 1 e 2 dei citati artt. 21 e 26 prevedono che - su base volontaria e a titolo gratuito - il personale direttivo e dirigente/non direttivo e non dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia esigenze di prestare assistenza a figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

a) le **giornate di congedo ordinario**, nella propria disponibilità, **eccedenti le quattro settimane annuali**, di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) **le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.**

Ai sensi del comma 3 delle predette disposizioni contrattuali, *“i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata”*.

Ciò premesso, nelle more dell'implementazione del sistema informativo mediante il quale gestire la cessione e le richieste di congedo solidale da parte di personale impiegato in sedi di servizio diverse, si forniscono le seguenti indicazioni per consentire **l'applicazione dell'istituto a livello locale.**

RICHIESTA DI CONGEDO SOLIDALE

La richiesta di chi si trova nelle condizioni di necessità previste dalle disposizioni in esame, che intende utilizzare l'istituto dei congedi e riposi solidali, dovrà essere trasmessa al datore di lavoro presso la propria sede di servizio.

Ciascuna istanza **non può superare i trenta giorni e può essere reiterata** dal dipendente, permanendo la situazione di necessità di cui trattasi.

Nel caso in cui il numero dei giorni di congedo ordinario o dei riposi offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.

Per l'ipotesi, invece, in cui il numero dei giorni di congedo ordinario o dei riposi offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora cessi la necessità per la quale è stato chiesto il beneficio, i giorni ricevuti dovranno essere tempestivamente restituiti al cedente o ai cedenti in misura proporzionale.

Nel caso di genitori entrambi appartenenti al CNVVF, ciascuno di essi può beneficiare dei giorni di “congedo e riposo solidale”, anche contemporaneamente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Adempimenti del dipendente richiedente:

a) presentazione della domanda, utilizzando il modello allegato (**All.1**), dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di riposo per festività soppresse, nonché dei permessi e dei riposi compensativi (artt. 21 e 26 comma 7 DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022).

b) presentazione al proprio Ufficio dell'istanza completa della **certificazione medica, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata**, con la quale si dimostra l'esigenza di prestare assistenza ai figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano cure costanti.

c) comunicazione tempestiva del venir meno della situazione di necessità ai fini della restituzione dei giorni ceduti non fruiti.

Adempimenti del datore di lavoro:

a) verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza, oltre che della completezza e idoneità della documentazione allegata;

b) verifica della situazione giuridica del richiedente in ordine ai permessi e/o ferie già fruiti in base all'applicativo SIPEC;

c) informativa tempestiva, **con garanzia dell'anonimato per il richiedente**, della necessità di cessione solidale, da inoltrare a tutto il personale in servizio presso la sede, utilizzando l'apposito modello allegato (**All.2**);

d) assegnazione al richiedente dei giorni ceduti, regolarizzando a sistema la relativa posizione giuridica, seguendo le indicazioni riportate nell'estratto del "manuale utente" allegato (**All.3**).

CESSIONE DI CONGEDO SOLIDALE

Adempimenti del dipendente cedente:

a) manifestazione di volontà ad effettuare la cessione di giorni di congedo/riposo solidale, **già maturati alla data della cessione ed eccedenti le quattro settimane annuali**, tramite l'apposito modello (**All.4**).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Adempimenti del datore di lavoro:

- a) verifica dell'effettiva disponibilità delle giornate cedute;
- b) accoglimento della cessione mediante lo stesso modello di cui all'**Allegato 4**;
- c) immediata regolarizzazione a SIPEC (non oltre i successivi tre giorni), della posizione del cedente e del richiedente.

Premesso quanto sopra, ai fini della trattazione delle eventuali cessioni solidali già effettuate, in presenza di più richieste, i giorni ceduti dovranno essere distribuiti in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

I giorni eventualmente ceduti in assenza di specifiche richieste, dovranno essere restituiti agli offerenti.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, una volta completata l'implementazione del sistema informativo in corso.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente circolare al personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe